

**PROTOCOLLO D'INTESA  
TRA LA CONSOB E L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 66-BIS, COMMA 7, DEL D. LGS. N. 58/1998**

**La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("Consob")  
e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas:**

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, "Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" (nel seguito TUF), e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 66-*bis* del TUF relativo ai mercati di strumenti finanziari derivati sull'energia elettrica e il gas;

CONSIDERATO che la Consob, nell'esercizio delle proprie attribuzioni in materia di mercati regolamentati per la negoziazione di strumenti derivati sull'energia e il gas, adotta i provvedimenti indicati nel comma 2 dell'articolo 66-*bis* del TUF d'intesa con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ed adotta le disposizioni e i provvedimenti nonché esercita i compiti indicati, rispettivamente, ai commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo 66-*bis* sentita la predetta Autorità;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 66-*bis*, comma 7, primo periodo, del TUF, la Consob e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, nell'esercizio delle funzioni previste dal medesimo articolo 66-*bis*, senza potersi opporre il segreto d'ufficio;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 66-*bis*, comma 6, del TUF, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas esercita le attribuzioni previste nel medesimo articolo in funzione delle generali esigenze di stabilità, economicità e concorrenzialità dei mercati dell'energia elettrica e del gas, nonché di sicurezza e efficiente funzionamento delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 66-*bis*, comma 7, ultimo periodo, del TUF, la Consob e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas agiscono in modo coordinato, a tal fine stipulando appositi protocolli di intesa;

## STIPULANO IL PRESENTE PROTOCOLLO D'INTESA

### 1. Ambito di applicazione

1.1 Il presente protocollo ha ad oggetto il coordinamento dell'esercizio delle funzioni della Consob e dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas previste dall'articolo 66-*bis* del TUF con riguardo ai mercati regolamentati per la negoziazione di strumenti derivati sull'energia elettrica e il gas ed alle relative società di gestione.

### 2. Principi generali

2.1 La Consob e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas operano in modo coordinato e si scambiano, per quanto di reciproco interesse, le informazioni rilevanti.

2.2 Per l'esercizio delle rispettive funzioni di vigilanza la Consob e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas possono chiedere la collaborazione dell'altra Autorità nello svolgimento degli accertamenti di competenza.

2.3 In relazione alle finalità di vigilanza a ciascuna attribuite e al fine di contenere gli oneri gravanti sugli operatori del mercato degli strumenti finanziari derivati sull'energia elettrica e il gas, la Consob e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas operano in modo da evitare duplicazioni nell'esercizio delle rispettive attività.

2.4 I dati, le informazioni e i documenti comunque comunicati da una all'altra Autorità restano sottoposti al segreto d'ufficio secondo le disposizioni previste dalla legge per l'Autorità che li ha prodotti o acquisiti per prima.

### 3. Vigilanza regolamentare

3.1 La Consob trasmette all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le proposte regolamentari elaborate ai sensi dell'articolo 62, comma 1-*ter*, del TUF prima della data di inizio della consultazione pubblica ai fini dell'acquisizione delle prime valutazioni dell'Autorità.

3.2 All'esito della consultazione, la Consob trasmette all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas il testo finale delle proposte regolamentari, corredato della documentazione rilevante anche se non destinata alla pubblicazione, per l'acquisizione del parere previsto dall'articolo 66-*bis*, comma 3, del TUF.

### 4. Provvedimenti relativi ai mercati regolamentati

4.1 La Consob e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di snellire le istruttorie e di ridurre i tempi di conclusione, coordinano le procedure per l'emanazione dei provvedimenti per i quali l'articolo 66-*bis* del TUF prevede il rilascio di un parere ovvero l'acquisizione dell'intesa dell'Autorità.



4.2 Nel caso di provvedimenti da assumere ai sensi degli articoli 63, commi 1 e 2, 67, commi 2, 3 e 5-bis, 70-bis, comma 2, lettera b), del TUF, la Consob invia senza indugio copia dell'istanza e della relativa documentazione, non appena completa, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

4.3 La Consob fornisce all'Autorità per l'energia elettrica e il gas gli ulteriori elementi informativi eventualmente ritenuti necessari da quest'ultima per rilasciare l'intesa.

4.4 La Consob tiene informata l'Autorità per l'energia elettrica e il gas circa l'avvio di istruttorie finalizzate all'adozione dei provvedimenti previsti dagli articoli 61, commi 8 e 8-bis, 64, comma 1-bis, lettera c), 67, commi 2-bis e 5-ter, 70-ter, comma 2, 73, comma 4, 75, commi 2 e 4. Fermo restando quanto previsto al punto 2.2, la Consob rappresenta all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le motivazioni relative al provvedimento oggetto dell'intesa ovvero del parere.

4.5 Tenuto conto delle finalità delle attribuzioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas previste dall'articolo 66-bis, comma 6, del TUF, nel caso in cui le società di gestione dei mercati di strumenti finanziari derivati sull'energia elettrica e il gas gestiscano altri mercati regolamentati, la Consob adotta i provvedimenti previsti dall'articolo 61, commi 8 e 8-bis, del TUF, acquisendo l'intesa dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, conformemente a quanto previsto al punto 4.4, qualora le variazioni dell'assetto proprietario delle società di gestione possano avere un impatto sul mercato elettrico e del gas.

4.6 Il Comitato tecnico indicato al punto 8. stabilisce, ove necessario ed avuto riguardo alle specifiche esigenze di coordinamento connesse all'adozione di ciascuna tipologia dei provvedimenti menzionati nel precedente punto 4.1, le procedure di dettaglio per il rilascio del parere o l'acquisizione dell'intesa dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

## **5. Comunicazione di atti e provvedimenti**

5.1 La Consob comunica all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, tempestivamente e comunque al più tardi al momento della loro pubblicazione o comunicazione ai soggetti interessati, le norme regolamentari e i provvedimenti adottati indicati ai punti 3. e 4.

5.2 L'Autorità per l'energia elettrica e il gas comunica alla Consob, tempestivamente e comunque al più tardi al momento della loro pubblicazione o comunicazione ai soggetti interessati, i provvedimenti che incidono sul funzionamento del mercato dell'energia elettrica e del gas e sull'operatività dei soggetti che lo gestiscono o vi partecipano.

## **6. Vigilanza informativa**

6.1 La Consob e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas identificano le informazioni da acquisire, anche periodicamente, dall'altra Autorità e concordano le relative modalità di trasmissione.

6.2 La Consob e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas si scambiano tempestivamente le informazioni acquisite nell'ambito dei controlli di rispettiva competenza rilevanti per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza da parte dell'altra Autorità.

6.3 La Consob e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas si scambiano informazioni, anche in occasione di incontri periodici, in ordine alle iniziative di vigilanza rilevanti o di portata generale che possano avere un impatto significativo sull'attività di vigilanza dell'altra Autorità.

6.4 Le informazioni oggetto di scambio tra le due Autorità restano soggette agli eventuali specifici vincoli di riservatezza che le disciplinano.

## **7. Vigilanza ispettiva**

7.1 La Consob e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas esercitano i poteri di vigilanza ispettiva di rispettiva pertinenza e si danno tempestiva comunicazione delle ispezioni avviate che possano rilevare ai fini dell'esercizio della vigilanza dell'altra Autorità.

7.2 Qualora, in relazione a propri accertamenti, la Consob riscontri profili significativi rientranti nella competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, essa ne informa tempestivamente quest'ultima, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4, comma 11, del TUF.

## **8. Comitato tecnico**

8.1 E' istituito un Comitato tecnico per l'approfondimento e lo scambio informativo su temi rilevanti per il coordinamento delle attività di vigilanza della Consob e dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, per la definizione delle procedure, anche di tipo informatico, connesse allo scambio di informazioni ovvero all'adozione dei provvedimenti relativi ai mercati regolamentati, conformemente a quanto indicato al punto 4.6, nonché per la risoluzione delle questioni connesse con l'applicazione del protocollo. Il Comitato valuta altresì ogni altra questione di natura tecnica volta a migliorare il coordinamento delle funzioni di vigilanza attribuite alle due Autorità.

8.2 Il Comitato tecnico si riunisce con frequenza trimestrale e ogni qual volta, su impulso delle strutture di contatto di ciascuna Autorità, sia ritenuto opportuno.

## **9. Strutture di contatto**

9.1 Per la gestione corrente dei rapporti derivanti dal protocollo e per la tenuta dei contatti necessari nello svolgimento delle rispettive attività di vigilanza sono incaricate le seguenti unità organizzative:

- per la Consob: Divisione Mercati – Ufficio Mercati Derivati;
- per l'Autorità per l'energia elettrica e il gas: Direzione Mercati – Unità Mercati all'Ingrosso e Concorrenza.

## **10. Integrazioni e modifiche del protocollo**

10.1 Il presente Protocollo è integrato e modificato di comune accordo fra le parti firmatarie, anche per tener conto di nuove disposizioni normative o di ulteriori aspetti che potranno emergere


nel corso della collaborazione nonché dell'esigenza di precisare strumenti e modalità della collaborazione stessa.

## 11. Pubblicità del Protocollo

11.1 Il presente Protocollo è pubblicato nel Bollettino della Consob e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Esso è inoltre reso disponibile sul sito Internet della Consob.

Roma,  6 AGO. 2008

**PER LA CONSOB  
IL PRESIDENTE  
Lamberto Cardia**



**PER L'AUTORITA' PER L'ENERGIA  
ELETTRICA E IL GAS  
IL PRESIDENTE  
Alessandro Ortis**

